

Pescara, 14 Luglio 2014

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 508 del 21 Dicembre 1999;

VISTO il D.P.R. n° 132 del 28 Febbraio 2003 "Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali", a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508;

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio Statale di Musica di Pescara approvato con Decreto Dirigenziale n° 391 del 25 Novembre 2004 ed emanato con Decreto del Presidente del C. di A. Prot. n° 7149 del 27 Novembre 2004;

VISTO il Regolamento per l'Elezione del Consiglio Accademico emanato con Decreto del Presidente n.1/07. del 16.02.2007;

VISTA la delibera n° 25/2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica dell'Art. 8 comma 1 del suddetto Regolamento;

VISTA la delibera n. 15/07 del 18 Maggio 2017 con la quale il Consiglio Accademico ha istituito il Dipartimento di : *Nuovi Linguaggi e Tecnologie Musicali*;


RILEVATA pertanto la necessità di modificare il numero dei candidati da eleggere in rappresentanza dell'intero corpo docente di cui all'art.11,comma 1 del testo regolamentare al fine del rispetto delle prescrizioni di cui all'art.21 dello Statuto di autonomia,

VISTA la delibera n.33/17 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche del testo regolamentare

EMANA

Il Regolamento per l'Elezione del Consiglio Accademico che si allega al presente atto.




Il Presidente
Dott. Enzo Fimiani

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

ART.1 - BANDO -

1. Entro il 31 luglio antecedente la scadenza del mandato dell'organo, il Direttore indice le elezioni degli otto docenti nel Consiglio accademico con apposito bando nel quale è indicato:

- a) la data, il luogo e l'ora della votazione;
- b) il termine di presentazione delle candidature;
- c) i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

Il bando è affisso all'albo del Conservatorio.

ART.2 - COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALI-

1. La Commissione elettorale è costituita da cinque membri nominati dal Direttore tra i docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i membri supplenti. La Commissione elettorale garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le questioni che insorgono nel corso delle votazioni e dello scrutinio, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse. Avrà il compito di accertare la validità delle domande pervenute e valutare l'ammissibilità delle candidature.

2. I candidati non possono essere componenti la Commissione elettorale o il Seggio elettorale.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

5. La Commissione elettorale e il Seggio si avvalgono del supporto di personale amministrativo individuato dal Direttore amministrativo.

6. La Commissione elettorale predispone tutto il materiale utilizzato dal seggio elettorale per le operazioni di voto ivi compresi l'elenco dei votanti, le schede e il verbale.

7. Al suo interno la Commissione elettorale nomina un presidente che svolgerà altresì la funzione di presidente di Seggio

ART.3
- ELETTORATO ATTIVO-

1. L'elettorato attivo è attribuito ai docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato annuale per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso in servizio nell'Istituzione rappresentanti i dipartimenti in cui risulta articolata la struttura didattica dell'Istituto

ART.4
- ELETTORATO PASSIVO -

1. L'elettorato passivo è attribuito per ciascun dipartimento ai docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato tra quelli in servizio nell'Istituzione che abbiano maturato, alla data di presentazione delle candidature, i seguenti requisiti:

- esperienza didattica presso un Conservatorio o altra istituzione equivalente nazionale o internazionale pari a 5 anni nel ruolo docente.
- comprovata esperienza didattica e /o scientifica e/o professionale nazionale o internazionale.

ART.5
- CANDIDATURE -

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità con allegato curriculum professionale ed elenco dettagliato dell'attività svolta nonché l'indicazione della rappresentanza istituzionale per la quale i candidati si presentano (area di appartenenza, intero corpo docente o entrambe). Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro il termine di scadenza indicato nel bando e possono essere presentate a mano oppure spedite con PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La Direzione amministrativa trasmette le candidature pervenute alla Commissione elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

3. Le candidature, suddivise per rappresentanza istituzionale e l'elenco degli elettori sono affissi all'Albo del Conservatorio almeno otto giorni prima la data delle votazioni

ART.6
- ELENCHI -

1. La Commissione elettorale predispone gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo che sono affissi all'albo dell'Istituzione entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando. Entro due giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi, gli interessati possono proporre reclamo alla Commissione elettorale che decide in merito nei successivi due giorni ed affigge all'albo, nel medesimo termine, gli elenchi definitivi.

2. Detti elenchi non possono più essere modificati quale che sia la variazione intervenuta negli aventi titolo all'elettorato attivo o passivo eccetto il caso di ottemperanza a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ART.7
- SEGGIO ELETTORALE -

1. Il Seggio elettorale è composto da tre membri, designati all'interno della Commissione elettorale ed è così composto:

- n. 1 presidente ;
- n 2 componenti scelti tra i docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione;

2. Il Seggio elettorale si insedia prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:

- il controllo dei locali e delle urne;
- la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del Conservatorio e la firma di un componente del Seggio elettorale.

3. Il Seggio elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nel verbale

ART.8
- VOTAZIONI -

1. Le votazioni si svolgono almeno trenta giorni prima della fine dell'anno accademico conclusivo del mandato.

2. Le votazioni sono valide in prima consultazione, se vi prendono parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non

si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni.

3. in seconda votazione le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

4. I candidati sono eletti in base ai voti validamente espressi escluse le schede bianche e quelle nulle.

ART.9

- OPERAZIONI DI VOTO -

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento o per conoscenza personale attestata da un componente il Seggio e deve apporre la firma a fianco al proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.

2. Il voto è individuale e segreto. Il voto è espresso crociando il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati in ordine alfabetico sulla scheda. Nel caso di omonimia tra candidati è indicata anche la data di nascita.

3. L'elettore può esprimere le seguenti preferenze:

- preferenza per un solo candidato in rappresentanza della propria area di appartenenza
- preferenza per un solo candidato in rappresentanza dell'intero corpo docente.

4. Sono nulle le schede che recano un numero maggiore di preferenze, rispetto a quelle indicate al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

ART.10

- SCRUTINIO -

1. Subito dopo la chiusura delle votazioni, prima di procedere all'apertura delle urne, il Seggio elettorale verifica che sia stato raggiunto il quorum per la validità delle votazioni. Procede, quindi, allo scrutinio delle schede al termine del quale il presidente del Seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.

2. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale sottoscritto dai componenti il Seggio.

3. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato alla Commissione elettorale.

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"
Via Leopoldo Muzii, 7
65123 Pescara

Tel: 085/4219950 Fax: 085/4214341 – C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.gov.it

e-mail: conspe@conservatoriopescara.gov.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.gov.it

4. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'albo del Conservatorio entro il giorno successivo quello della votazione.

ART.11

- ELEZIONI DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO -

1. Risultano eletti: il candidato che ottiene il maggior numero di voti nell'ambito della propria area di appartenenza, ovvero dei settori artistico-disciplinari confluenti nel Dipartimento ed il candidato, in rappresentanza dell'intero corpo docente, che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
2. A parità di voti tra candidati, sono eletti i candidati più anziani di ruolo o, in caso di ulteriore parità, i più anziani d'età.
3. I candidati eletti in rappresentanza di un'Area svolgeranno altresì la funzione di Coordinatore di Dipartimento

ART.12

- RICORSI -

1. Entro tre giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata all'albo del Conservatorio nel medesimo termine.

ART.13

- NOMINA DEGLI ELETTI -

1. Il Direttore con proprio decreto nomina i docenti nel Consiglio accademico che assumono la carica all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione.
2. Il Consiglio accademico, nominato con decreto del Direttore, dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

ART. 14

- NORME FINALI -

1. Nei casi di cui all'art. 31, comma 3, dello Statuto il Direttore in carica indice le elezioni per il rinnovo dei membri mancanti,